

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

10A11240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2010.

Modifica del decreto 13 febbraio 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006 e successivamente modificata con decreto 30 marzo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 settembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2007, di autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 4695 del 24 marzo 2009, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Suino Cinto Toscano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Considerato che tra le suddette modifiche apportate al disciplinare di produzione, il Consorzio di tutela del Suino Cinto Toscano ha proposto la sostituzione della denominazione «Suino Cinto Toscano» con la denominazione «Cinta Senese»;

Visto il decreto 30 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2009, con il quale la protezione transitoria, accordata a livello nazionale con il suddetto decreto del 29 settembre 2006, alla denominazione «Suino Cinto Toscano» deve intendersi riferita alla denominazione «Cinta Senese»;

Considerato che «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha predisposto il piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari con la nota n. 4695 del 24 marzo 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 13 febbraio 2007;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 13 febbraio 2007, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06, è da intendersi riferita alla denominazione «Cinta Senese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 marzo 2010, anziché alla denominazione «Suino Cinto Toscano».

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 13 febbraio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A11264

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso Nano Vialone Veronese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;



Considerato che, con regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 16 marzo 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Considerata la rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)] pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 221 del 24 agosto 2010;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL RISO NANO VIALONE VERONESE

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è riservata al riso Vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di riso

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie japonica della varietà Vialone nano.

Art. 3.

Zona di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura veronese.

Tale zona comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è così delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla località Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimità di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione ed essiccazione

La coltivazione del «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento.

La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni.

La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno.

Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granello sano e maturo e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali.

La semente utilizzata deve essere della varietà Vialone Nano e deve essere certificata dall'E.N.S.E.

L'umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%.

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, G.P.L. o gasolio agricolo.

Il Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese è impegnato a collaborare con il responsabile costituente della varietà Vialone Nano, Istituto sperimentale per la cerealicoltura, stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza la varietà Vialone Nano.

Art. 5.

Modalità di lavorazione del riso

Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.



Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il «Riso Nano Vialone Veronese» per essere ammesso al consumo deve avere le seguenti caratteristiche di granella:

colore del pericarpo: bianco;
lunghezza: semilunga;
forma: tonda;
groschezza: media;
perla centrale: estesa;
striscia: assente;
dente: pronunciato;
testa: tozza;
sezione: tondeggiate,

con i seguenti valori medi:

lunghezza: compresa tra 5,6 mm e 5,8 mm;
larghezza: compresa tra 3,4 mm e 3,6 mm;
spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;
forma (lunghezza/larghezza): compresa tra 1,5 e 1,7.

I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle ministeriali emanate con decreto ogni anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è il 2%.

Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovrà rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati:

amilosio: non inferiore a 21% s.s.;
tempo di gelatinizzazione: compreso fra 15 e 20 minuti;
indice di consistenza: non inferiore a 0,85 kg/cm²;
indice di collosità: non superiore a 2,5 g/cm.

Non è ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire o modificare, su richiesta del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, i parametri chimico-fisici atti a caratterizzare maggiormente l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Il nome della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione.

Le confezioni di «Riso Nano Vialone Veronese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente.

Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese.

Art. 8.

Controlli

Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varietà seminate e i relativi dati catastali.

Tale denuncia dovrà pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all'Ente nazionale risi.

Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento.

Il Consorzio di tutela dovrà effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari controlli e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione.

Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone «Riso Nano Vialone Veronese» saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela.

Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell'Ente nazionale risi.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del «Riso Nano Vialone Veronese» del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

10A11263

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.S. – Cooperativa impianti e servizi siglabile C.I.S. Società cooperativa», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 novembre 2008 e del successivo accertamento in data 26 marzo 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

